

## NORMATIVA DEL CATASTO FONDIARIO

**L.R. 13 novembre 1985, N. 6**  
**Titolo I - Norme generali**

### **Art. 5 Cambiamenti relativi allo stato dell'immobile**

1. Il Catasto fondiario è tenuto ad apportare ai propri atti i cambiamenti riguardanti i diritti di proprietà e le modifiche catastali, disposti sulla base del decreto tavolare notificato ai sensi dell'articolo [123](#), n. 6 del Testo Unico approvato con R.D. 28 marzo 1929, n. 499. Si considerano modifiche catastali le variazioni di configurazione e di superficie delle particelle.
2. Per i cambiamenti che riguardano le modifiche catastali di cui al comma precedente si provvede con tipo di frazionamento previsto dal titolo secondo. Nel caso di variazioni riguardanti l'immobile a seguito di erezione, modifica o demolizione di fabbricati, il titolare del diritto sull'immobile stesso ha l'obbligo di produrre all'Ufficio del Catasto il relativo tipo di frazionamento.
3. Le variazioni di configurazione delle particelle, quando la configurazione stessa non corrisponde sul terreno con quella esistente negli atti catastali, sono accertate d'ufficio dal Catasto in via provvisoria, comunicate al Libro fondiario e introdotte in via definitiva negli atti catastali medesimi sulla base del decreto tavolare.
4. Sono eseguite in via definitiva dall'Ufficio del Catasto e comunicate al Libro fondiario per la trattazione tavolare le variazioni di destinazione e di coltura dell'immobile, accertate d'ufficio o su denuncia della parte. La medesima procedura si applica anche per la correzione di errori di calcolo.
5. Sono eseguite in via definitiva dall'Ufficio del Catasto le correzioni di errori grafici nella mappa e di errori di scritturazione negli altri atti catastali.

#### **Note**

Al fine di dare attuazione al principio di concordanza tra gli atti del Catasto e del Libro fondiario sono previsti i seguenti interventi:

- comma 3: variazioni di configurazione, introducibili in via definitiva nella mappa sulla scorta del decreto tavolare;
- comma 4: ricalcoli di superficie delle particelle, variazione di destinazione e di coltura, effettuabili autonomamente dal Catasto;

- comma 5: correzione di errori grafici e di scritturazione (errori di rappresentazione), introducibili in via definitiva in maniera autonoma dal Catasto;

Per variazione di configurazione si intende l'adeguamento, mediante erezione, estinzione e frazionamento delle particelle catastali allo stato reale ai fini dell'attribuzione della rendita catastale. È necessario che tra le particelle interessate ci sia uno stato giuridico compatibile, altrimenti dovrà eseguirsi la procedura di ripristino del Libro Fondiario. Ai sensi del primo comma è altresì necessario un tipo di frazionamento prodotto dalle parti.

Gli errori di calcolo della superficie sono i meri errori di calcolo aritmetico effettuati sulla particella così come risulta dalla cartografia.

Gli errori grafici sono le discordanze tra lo stato reale e la cartografia, non imputabili a modificazioni intervenute sul terreno ad iniziativa delle parti, ma ad errori originari di misure o di disegno, oppure ad errori intervenuti successivamente imputabili a:

1. errori grafici dipendenti da roto-traslazioni
2. errori dipendenti da deformazione del supporto cartaceo
3. errori derivanti dalla ricopiatura della mappa nelle sue versioni successive
4. errori indotti da ingrandimenti della mappa cartacea a scala maggiore
5. errori conseguenti alla digitalizzazione della mappa cartacea
6. errori di adattamento nell'inserimento di aggiornamenti cartografici (tipi di frazionamento, fogli di notifica)
7. errori nei testi, nei simboli o topometrici